

ART. 1.***(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)***

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 2080 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1080 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 1000 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi

ART. 2.***(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)***

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi...
3. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto al successivo comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 470 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi.... Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito al precedente comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi.... Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 novembre 2022.

ART. 3.***(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)***

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano come identificati al successivo comma 2 sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 31 marzo 2023, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al XX% del prodotto tra:
 - a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio

- 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante per ciascun soggetto per i quantitativi di cui al comma 2 nel mese;
- b) una quantità di gas naturale determinata ai sensi del comma 3.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano oggetto dei contratti di approvvigionamento di durata superiore ad un anno.
3. La quantità di cui al comma 1, lettera b), è pari, in ciascun mese e per ciascun soggetto, al prodotto tra:
- a) i quantitativi di gas naturale importato nel mese di cui al comma 2;
- b) un coefficiente pari al rapporto tra la stima dei consumi dei clienti finali destinatari dell'intervento ai sensi del comma 5 e la stima dei consumi complessivi di tutti i clienti finali nel mese.
4. Ai soggetti che abbiano registrato, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, una perdita sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
5. L'ARERA trasferisce gli importi raccolti ai sensi del comma 1 attraverso l'applicazione dell'elemento UG2C ai clienti finali e con le modalità di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas.
6. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:
- a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;
- b) i parametri rilevanti per la determinazione degli importi di cui al comma 1, riferiti al prezzo medio di importazione e al coefficiente funzionale al calcolo delle quantità di cui al comma 3, lettera b);
- c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 4.

ART. 4.

(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

“Art. 15-bis.

(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie)

ART. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,